

Mantova, lì **28 Novembre 2013**
Circolare N. 45/2013

Alle Aziende Clienti
- Loro Sedi -

Comunicazione dei beni ai soci e comunicazione dei finanziamenti

L'art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del D.L. 13.08.2011 n. 138, conv. L. 14.09.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i **beni dell'impresa** concessi in **godimento a soci o familiari** dell'imprenditore, applicabili a partire dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in particolare:

- per il socio/familiare costituisce **reddito diverso** (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa;
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento **non sono deducibili**.

Al fine di garantire l'attività di controllo, il c. 36-sexiesdecies dell'art. 2 del suddetto D.L. 138/2011 stabilisce che l'impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate (**Anagrafe tributaria**) i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Inoltre, l'art. 2 co. 36-septiesdecies del suddetto D.L. 138/2011 prevede che l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di **qualsiasi forma di finanziamento** o di **capitalizzazione** effettuata nei confronti dell'impresa.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2011 n. 166485 sono quindi state stabilite le modalità attuative e i termini di effettuazione delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria riguardanti:

- i beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore;
- i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuati nei confronti dell'impresa o ricevuti dalla stessa.

I termini per effettuare le comunicazioni in esame sono però stati oggetto di successivi interventi di **proroga**.

Con i provv. 02.08.2013 n. 94902 e 94904, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le **nuove disposizioni attuative** degli obblighi di comunicazione in esame:

- disciplinando distintamente la comunicazione relativa:
 - ai **beni dell'impresa** che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore;
 - ai **finanziamenti** e alle **capitalizzazioni** concessi all'impresa dai soci o familiari dell'imprenditore;
- circoscrivendo l'ambito oggettivo delle comunicazioni, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria;
- in sostituzione del citato provvedimento del 16.11.2011.

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate da tutti i soggetti che **esercitano attività d'impresa**:

- in forma individuale o collettiva;
- a **prescindere** dal regime contabile (es. "forfettini", "nuovi minimi", contabilità semplificata);
- **residenti** in Italia.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara



Sono invece **esclusi** dall'obbligo:

- i professionisti;
- le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa;
- le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

Comunicazione relativa ai beni concessi in godimento: L'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

Comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni: La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall'impresa che riceve l'apporto.

Finanziamenti e capitalizzazioni

Il provv. dell'Agenzia delle Entrate 02.08.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di **finanziamento** o di **capitalizzazione**, effettuata:

- nei confronti dell'impresa;
- da persone fisiche, **soci o familiari** dell'imprenditore;
- per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a 3.600,00 euro**, detto limite è riferito, **distintamente**, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capitale di 2.500,00 euro non vanno comunicati);

L'obbligo di comunicazione si applica ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni **effettuati** a decorrere **dall'anno 2012**.

Esclusioni: sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a:

- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo **inferiore a 3.600,00 euro** (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto);
- qualsiasi apporto **già conosciuto** dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Contenuto: Nella comunicazione devono essere indicati:

- i **dati** delle persone fisiche, **soci o familiari** dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro (codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero);
- l'**ammontare** dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati.

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- non è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2010, se questo finanziamento è stato **rimborsato** nel 2011;
- non è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un **finanziamento** da un socio nel corso del 2010, se questo è **ancora in essere** nel 2012;
- è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un **finanziamento** da un socio nel corso del **2012**, se di importo pari o superiore a 3.600,00 euro.

Se di importo almeno pari a 3.600,00 euro, l'obbligo di comunicazione dovrebbe sussistere anche se il finanziamento effettuato dal 2012 è stato **restituito** nello **stesso anno** di effettuazione.

MODALITÀ: Le comunicazioni dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento e dei finanziamenti/ capitalizzazioni ricevuti dall'impresa devono essere effettuate **per via telematica**:

- **direttamente**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- oppure tramite gli **intermediari abilitati**
- sulla base del **modello** e delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate;
- gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

TERMINI : deve essere effettuata **ENTRO IL 12.12.2013** la comunicazione relativa:

- 1) ai **beni in godimento nel 2012** (beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d'imposta precedenti qualora l'utilizzo permanga nel 2012);
- 2) ai **finanziamenti** e alle capitalizzazioni **ricevuti dall'impresa** nell'anno **2012**.

A regime, le comunicazioni dovranno essere effettuate entro:

- il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
- il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni (*non rilevano quindi gli apporti ricevuti in anni precedenti*).

Importante: Per la comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni si allega di seguito a pag. 4 scheda da ritornare compilata allo studio entro il 05 dicembre 2013.

Riferimento in studio D.ssa **ARVETTI NIVES**

In riferimento, invece, alla comunicazione riguardante i beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari **anno 2012**, **l'adempimento è stato già gestito in sede di dichiarazione dei redditi**, quindi il tutto è posticipato al 30/04/2014 per i dati dell'annualità 2013, riportiamo comunque scheda esemplificativa, ma seguirà circolare specifica nel 2014:

Nome della Società/Impresa				
Nome del Socio/Familiare ¹				
Descrizione del bene ²	Contratto e utilizzo ³	Identificativo del bene ⁴	Corrispettivo ⁵	Valore di mercato

1 Compilare una Scheda per ogni socio o familiare.

2 Indicare: autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro bene se di importo superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio, i taxi).

3 Indicare se si tratta di comodato, caso d'uso, altro e la data di stipula del contratto. Indicare anche l'utilizzo esclusivo o non esclusivo.

4 Indicare:

- per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio;
- per le unità da diporto, i metri;
- per gli aeromobili, la potenza motore in kw;
- per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella.

Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in godimento.

5 Ai fini della comunicazione, deve sussistere una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari pubblicate sono disponibili sul sito www.mantovanieassociati.it

Scheda raccolta dati

Ritornare allo studio entro il 05/12/2013

- Comunicazioni dei finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti dall'impresa

In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2 commi 36-*sexiesdecies* e 36-*septiesdecies* del D.L. 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, si comunicano i dati relativi ai finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti dall'impresa.

Ditta			
Socio/familiare			
Descrizione del finanziamento/capitalizzazione	Data dell'erogazione	Importo	Rimborsi e versamenti

Indicare gli apporti verso l'impresa. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a:

- finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto);
- qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Firma

.....

- Dichiarazione di mancato ricevimento di finanziamenti o capitalizzazioni rilevanti (barrare la casella che interessa)

- In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2 c. 36-*septiesdecies* del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, informo che nel corso del 2012 non è stato ricevuto dall'impresa alcun finanziamento o capitalizzazione, effettuato da soci o familiari dell'imprenditore, di importo complessivo annuo pari o superiore a 3.600,00 euro.
- In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 2 c. 36-*septiesdecies* del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, informo che i finanziamenti o le capitalizzazioni ricevuti dall'impresa nel corso del 2012, effettuati da soci o familiari dell'imprenditore, sono stati tutti oggetto di atti registrati (*allegare atto*)

Firma

.....